

Caratteristiche e modalità di uso delle uniformi ordinaria e da cerimonia del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dirigente e direttivo, direttivo speciale e aggiunto che espleta funzioni operative, ispettore antincendi nonché dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza.



Il Ministro dell'Interno

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 25 ottobre 2005;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2006 ed, in particolare, l'articolo 31, che demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'interno la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di uso delle uniformi, degli equipaggiamenti e dei distintivi di qualifica nonché delle denominazioni degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 maggio 2002, recante «Individuazione dello stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 aprile 2006, recante «Caratteristiche e modalità di uso delle uniformi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti ed al ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi e del personale che fa parte della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 settembre 2009 concernente «Modifiche ed integrazioni al decreto 24 aprile 2006, concernente le caratteristiche e modalità di uso delle uniformi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti ed al ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi e del personale della banda musicale del Corpo» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 luglio 2021, recante «Segni distintivi del personale dei ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 26 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 luglio 2021, recante concernente «Distintivi di qualifica del personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 26 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 luglio 2023, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 24 aprile 2006, concernente le caratteristiche e modalità di uso delle uniformi del personale



Il Ministro dell'Interno

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti ed al ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi e del personale che fa parte della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2023;

Considerate le modifiche ordinamentali ed organizzative di cui ai decreti legislativi da ultimo citati e la necessità di prevedere ulteriori accessori all'uniforme in uso con la previsione delle occorrenti innovazioni;

Ritenuto pertanto di dover modificare ed integrare il decreto del Ministro dell'interno 8 luglio 2021 recante «Segni distintivi del personale dei ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e il decreto del Ministro dell'interno 8 luglio 2021 recante «Distintivi di qualifica del personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»

Decreta

Art. 1

Caratteristiche delle uniformi

1. Le caratteristiche dell'uniforme ordinaria prevista per personale dirigente e direttivo, direttivo speciale e aggiunto che espleta funzioni operative, ispettore antincendi nonché dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sonodescritte nelle tabelle di cui all'Allegato 1 al presente decreto.
2. Le caratteristiche dell'uniforme da cerimonia prevista per il personale dirigente, direttivo e direttivo speciale che espleta funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono descritte nelle tabelle di cui all'Allegato 1 al presente decreto.
3. Per il personale che espleta funzioni operative non ricompreso nei ruoli sopra richiamati, l'assegnazione dell'uniforme ordinaria, limitatamente a particolari circostanze o a limitati contingenti di personale che stabilmente svolge compiti di rappresentanza è disposta con decreto del Capo del Corpo.
4. L'uniforme è in uso esclusivamente al personale in servizio attivo.

Art. 2

Decoro e modalità d'uso dell'uniforme

1. Il personale di cui all'articolo 1 indossa l'uniforme secondo quanto previsto dal presente decreto e dal regolamento di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.



Il Ministro dell'Interno

2. Il personale di cui all'articolo 1 deve indossare l'uniforme prevista per la circostanza, completa dei suoi accessori, con proprietà, dignità e decoro al fine di non ingenerare opinioni negative incidenti sul prestigio e sull'immagine del Corpo.
3. E' fatto divieto di:
 - a) indossare e portare sull'uniforme capi di vestiario, accessori, materiali ed oggetti non in dotazione, compresi ombrelli o altri tipi di parapigioggia;
 - b) applicare sull'uniforme distintivi, insegne, decorazioni, nastri, fregi ed altri emblemi non riconosciuti e non autorizzati dall'Amministrazione;
 - c) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascun tipo di uniforme;
 - d) derogare alle modalità d'uso delle uniformi previste dal presente decreto.
4. Quando non si veste l'uniforme e si è in abiti civili, non si possono indossare capi (cappotto, impermeabile, giacca, berretto, ecc.) o altri distintivi costituenti parte della stessa. La giacca, il cappotto e l'impermeabile dell'uniforme sono indossati completamente abbottonati.
5. L'uniforme ordinaria è impiegata per servizi di istituto che richiedono la riconoscibilità del personale di cui all'articolo 1, quali gli ambiti di commissioni, comitati o consessi dove sono presenti rappresentanti di altre Amministrazione pubbliche o Enti locali e nelle cerimonie civili, religiose o militari; sono fatte salve specifiche circostanze valutabili dal dirigente competente.
6. L'uniforme da cerimonia è impiegata nelle più importanti ed eleganti cerimonie civili, in alternativa al codice di abbigliamento previsto per l'evento, se per gli invitati è indicato il tight, l'abito scuro, lo smoking o la marsina (frac).
7. Per il personale dei ruoli della banda musicale sono previste uniformi in versione contemporanea e storica, le cui caratteristiche e modalità di impiego sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.
8. Il dirigente che dispone il servizio di rappresentanza indica nella relativa disposizione e negli eventuali inviti, in caso di organizzazione di cerimonie ed eventi, il tipo di uniforme da indossare per il personale che partecipa al servizio di rappresentanza.

Art. 3

Acquisto, fornitura e rinnovo dell'uniforme nonché di effetti di vestiario per l'espletamento di particolari servizi

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede all'acquisto, alla fornitura ed al rinnovo delle uniformi di cui all'articolo 1, nonché di capi di vestiario per l'espletamento di particolari servizi, imputando le spese ai pertinenti capitoli di bilancio.
2. Quando il deterioramento dell'uniforme avviene per incuria dell'interessato, il Dipartimento provvede alla sostituzione anticipata con addebito della relativa spesa.



Il Ministro dell'Interno

3. All'atto della cessazione del servizio, il personale restituisce l'uniforme completa dei relativi accessori.
4. La fornitura dell'uniforme ordinaria è subordinata a idonea formazione sul suo utilizzo mediante specifico piano formativo a cura della Direzione centrale per la formazione, d'intesa con la Direzione centrale per l'amministrazione generale.
5. L'uniforme da cerimonia non costituisce dotazione del Corpo nazionale ed è realizzata a cura dell'interessato, rispettando le prescrizioni dell'Allegato 1 al presente decreto. L'utilizzo di tale uniforme è subordinato a idonea formazione, mediante specifico piano formativo di cui al comma 4.

Art. 4

Vigilanza

1. I dirigenti sono tenuti a fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e quelle impartite in materia dal Dipartimento.

Art. 5

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente decreto abroga il decreto del Ministro dell'interno 24 aprile 2006, il decreto del Ministro dell'interno 29 settembre 2009 e il decreto del Ministro dell'interno 7 luglio 2023;
2. I segni distintivi e gli altri segni identificativi del presente decreto integrano e sostituiscono quelli dei corrispondenti ruoli e qualifiche previsti dal decreto del Ministro dell'interno 8 luglio 2021, recante «Segni distintivi del personale dei ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e dal decreto del Ministro dell'interno 8 luglio 2021 recante «Distintivi di qualifica del personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 26 luglio 2021;

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Piantedosi



Al Ministro dell'Interno